

COMMISSIONE INTERCONSILIARE CERTIFICAZIONE

Coordinatore - Prof. Vincenzo Urciuoli

Dott. Ettore Tartaglia
Dott. ssa Micaela Gelera
Dott. ssa Antonella Chiricosta

Dott. Stefano Visintin
Dott. Antonello D'amato
Dott. Guido Santucci

INTRODUZIONE

Scopi del D.A.R.A.I.:

- Esplicitare le differenze tra AI ed AR
- Porre l'accento sulle interferenze, rilievi, formalismi e generalizzazioni, capaci di ingenerare una devalorizzazione di una qualsivoglia delle due figure attuariali. Tanto più in un quadro di rivisitazione/innovazione che va intensamente interessando l'intero assetto istituzionale preposto al controllo/vigilanza, alla stabilità, alla concorrenza, anche del mercato delle assicurazioni

Vigilanza - criticità

- Diversità di ruoli tra la vigilanza:
 - CONSOB: attraverso l'operato delle Società di revisione e più segnatamente con la certificazione dei bilanci e delle semestrali, la finalità di revisione CONSOB è volta all'espressione di un giudizio professionale sulla corretta e veritiera rappresentazione dei fatti gestionali, nel quadro istituzionale di tutela degli azionisti, in particolare quelli di minoranza e quelli potenziali,
 - ISVAP: vigilanza esercitata quadro istituzionale principalmente di tutela degli assicurati e della stabilità delle imprese assicuratrici, che, ovviamente, insiste, tra l'altro, anch'essa sui bilanci d'esercizio e periodali, e con ben maggiori strumenti di controllo, con particolare riguardo alle misura delle riserve tecniche e della solvibilità per una corretta gestione.
- Tale articolazione funzionale della Vigilanza non pone l'A.R. in una altrettanto immediata corrispondente visione univoca. Infatti, l'A.R. se da un canto:
 - deve far propri gli stessi obiettivi CONSOB, attraverso principi e criteri da essa raccomandati alla Società di Revisione, nel cui ambito si origina l'incarico,
 - dall'altro deve dar conto del suo operato e risponde in primis all'ISVAP, in considerazione del suo giudizio professionale espresso sulla sufficienza delle riserve tecniche
- A prescindere dall'approccio metodologico, anche se univoco, l'interpretazione delle risultanze complessive derivanti dalle analisi tecniche potrebbe invece portare, a seconda dell'ottica del controllo (ISVAP/CONSOB), a giudizi non necessariamente del tutto uniformi.
- L'eventuale divaricazione nel giudizio può essere correlato all'aver considerato (per brevità approccio CONSOB) o meno (per brevità approccio ISVAP), nell'ambito dell'insieme delle analisi condotte, motivati elementi extra-tecnici; elementi il cui impatto sulla gestione generale dell'Impresa di assicurazione e quindi, più o meno indirettamente, anche sulla "qualità" delle riserve tecniche e sulla solvibilità, sarebbe non proprio marginale.
- Per contro l'A.I. ha il suo esplicito referente in unico Organo di vigilanza, quello assicurativo, ed ancor prima nell'Impresa - protesa, nella conformità alle norme che la governano, in una ottica di massimizzazione dell'utile e minimizzazione dei rischi, e più in generale di creazione di valore - di cui l'AI stesso è parte integrante.
- Per restituire efficienza nel caso dell'A.R., esprimendo questi l'impegno professionale quale esperto, sia pure speciale rispetto a quanto statuito dai vigenti principi di revisione, della Società di Revisione, non potrà che essere reso trasparente, dichiarato, il suo prioritario riferimento agli obiettivi/obblighi e standard di revisione CONSOB.
- E' da ribadire quindi che tra le figure attuariali in argomento non v'è *misunderstanding*, non v'è replicazione di funzioni, non esistono preclusioni, possono entrare in proficue interrelazioni (vedasi a titolo d'esempio il recente richiamo in sede del Decreto regolamentante il ruolo dell'A.I. R.C.Auto, ove viene disposto che, "l'A.I. e la Società di Revisione si scambino i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti."), ma non rispondono allo stesso obiettivo, trovano la loro ragione d'essere in ottiche e contesti non necessariamente convergenti.

COMMISSIONE INTERCONSILIARE CERTIFICAZIONE

Natura delle ipotesi ed impostazioni metodologiche

- Anche nel caso di omogenee impostazioni metodologiche e con l'applicazione di identici modelli di calcolo,
 - L'Attuario Revisore, una volta accettata l'attendibilità del data base e dei supporti informativi dichiarata dalla Società di Revisione, verifica sulla base di ipotesi plausibili la sufficienza/congruità delle riserve tecniche nel loro complesso (in conformità alle disposizioni, di legge e regolamentari, vigenti e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi ex art.2 del Provvedimento ISVAP 845/98),
 - L'Attuario Incaricato, entrando nella dinamica dei dati rispondenti alla specificità dei fatti gestionali, ne ha invece conoscenza ragionevolmente sufficiente per l'eventuale "proiezione", cosicché ogni ipotesi, ogni parametro o coefficiente, supportati da ponderate considerazioni di carattere storico, ma anche e soprattutto di carattere previsionale (vedasi a titolo d'esempio il recente richiamo in sede di linee guida emanate dal nostro Ordine in tema di rendimento prevedibile e di riserve aggiuntive per rischio di tasso d'interesse), possa esprimere nella valutazione una propria coerente valenza.
- Relativamente all'A.R. si tratta quindi di una verifica di sufficienza/congruità delle riserve tecniche facenti parte del progetto di bilancio sostenuto dal C.d.A. della Compagnia ed oggetto della revisione contabile da parte della Società di Revisione. L'applicazione di più metodologie di verifica serve a identificare un intorno di valori tecnicamente utili per accertare la plausibilità del valore delle riserve accantonate.
- Nel caso dell'A.I., che previa applicazione di una metodologia di verifica affianca la procedura adottata dall'Impresa nella determinazione dell'importo delle riserve, si tratta principalmente di fornire al top management, responsabile ultimo anche delle voci tecniche iscritte a bilancio, le risultanze di un esauriente vaglio tecnico (in conformità alle disposizioni, di legge e regolamentari, vigenti e alle regole applicative dei principi attuariali emanate dal nostro Ordine e riconosciute dall'ISVAP), che apportano significativi elementi di giudizio, pur'anche nella possibile ottica prospettica del C.d.A. ai fini della definizione per parte degli amministratori del complesso processo di appostazione delle riserve tecniche in misura tale da fronteggiare gli impegni assunti dalla Compagnia.

Principali differenziazioni tra AR ed AI

Per l'AR si hanno :

- Tempi di analisi estremamente limitati una volta ottenuti i dati di base da parte della Società di Revisione;
- Ridotta partecipazione alla individuazione delle aree di rischio;
- Tenore soprattutto di carattere "macro" di verifiche/controlli;
- Analisi dei soli dati dichiarati affidabili dalla Società di Revisione;
- Più in genere, sarebbe altresì auspicabile il riconoscimento da parte degli Organi di vigilanza di vari ulteriori "gradi di affidabilità" del giudizio di revisione, già al livello della Relazione sintetica dell'A.R. a seconda della completezza dei dati e dei tempi entro cui sono forniti;
- Impossibilità di svolgere indagini autonome, né di confronto diretto con la Compagnia, ed operatività invece sempre per tramite della Società di Revisione. L'esperienza mostra un clima di particolare disagio che si crea allorquando si manifesti la necessità di approfondimenti con conseguenti ritardi nel processo di revisione che precede la certificazione del bilancio.
- Responsabilità solidali, nel suo operato, con la Società di Revisione.

Per l'A.I. si hanno:

- Non prefigurazione di limiti d'indagine a specifiche aree di rischio nell'ambito dei compiti di cui è titolare;
- Accesso a larga parte dei dati e dei fatti gestionali di valenza sulle voci tecniche;
- Autonomia d'azione allo scopo di garantire, per quanto di sua competenza corrette valutazioni consuntive e previsionali;
- Operatività in regime di continuità;
- Coadiuvazione nello svolgimento di tutte quelle attività conoscitive e correttive del sistema di controllo interno, strettamente finalizzate all'ambito tecnico di sua competenza;

COMMISSIONE INTERCONSILIARE CERTIFICAZIONE

Conclusioni

- L'A.R. va ad operare, pur talvolta in uno scenario ostacolato dall'incoerenza delle su richiamate procedure di controllo, con finalità, si ribadisce, completamente differenti rispetto a quelle dell'A.I., questo ultimo risponde a criteri di controllo sulla gestione posti principalmente nell'ottica della tutela degli assicurati, mentre il primo risponde a criteri di corretta rappresentazione dei fatti gestionali posti principalmente nell'ottica della tutela degli azionisti, ed in particolare di quelli di minoranza.
- Per una più fondata azione dell'A.R. va concertata (Assirevi, Ordine, ISVAP, CONSOB) una opportuna scala del "grado di affidabilità" a seconda di quali dati siano portati a sua conoscenza, nonché va garantito l'accesso ai medesimi dati forniti all'ISVAP per evitare discrasie valutative in funzione di una diversa base dati, magari maturata in tempi diversi, discrasie che spesso mettono l'Attuario Revisore in una situazione di ovvia difficoltà in caso di contestazione dell'Istituto di vigilanza.
- Particolare attenzione va fatta nell'originarsi, e poi nel gestirli, di potenziali conflitti d'interesse al momento della ufficializzazione dello scambio delle informazioni tra le diverse figure professionali che intervengono in tema di riserve. In ogni caso per l'AR la relativa formalizzazione deve avvenire tramite la Società di Revisione.
- Se le verifiche svolte dall'A.R. non fossero adeguate a spiegare i valori delle riserve imputate a bilancio, si tratterebbe di gestire con la Società di Revisione la presa d'atto delle ragioni che inducono l'A.I. a condividere le determinazioni della Compagnia. Non è di certo deontologicamente sostenibile una passiva uniformizzazione di giudizio da parte dell'A.R. stesso.
- Ne conseguono in definitiva diverse modalità nell'approccio operativo che devono trovare la loro esplicitazione anche nei differenti passi delle linee guida per la certificazione attuariale che l'Ordine dovrà tempestivamente emanare, nonché nella integrazione di quelle già emanate per i rami Vita e per i rami Danni, e quindi di riflesso nel resoconto analitico dell'AR e nelle relazioni e note tecniche previste per l'A.I.

QUESTIONARIO

1. Hai mai svolto attività di Attuario revisore?

La cosa più importante oltre ai dati puramente statistici inerenti il numero delle Compagnie medie, in periodo di attività, etc., è l'interesse per tale tipo di attività professionale che è emerso dalla maggioranza dei colleghi che hanno dichiarato di non aver mai svolto attività di AR; fattore questo tutt'altro che scontato soprattutto in questo particolare momento in cui gli scandali sono all'ordine del giorno (Parmalat, Emron, etc.)

Di questo importante messaggio si deve fare tesoro e deve essere da sprone per organizzare, tramite gli Organismi professionali preposti, delle attività di formazione atte a fornire un know-how all'altezza delle responsabilità assunte ed alla "delicatezza" delle voci di bilancio oggetto di valutazione/certificazione.

Tanto più che la recente proposta di Legge che porterà i mandati dai tre più tre ai tre più due, ci sarà sicuramente bisogno di un numero di AR maggiori rispetto a quelli ad oggi in attività.

- 2. Da un'analisi dei Principi di revisione emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (Linee Guida emesse per le Società di revisione) emerge che la figura dell'A.R. non risulta esplicitamente citata. Ritieni che tali Principi debbano essere integrati prevedendo espliciti riferimenti al ruolo dell'A.R. in seno alla Società di revisione (per mettere in grado il suddetto professionista di svolgere la propria attività in un quadro ben circoscritto)?*
- 6. Come giudichi i rapporti diretti, o intermediati della Società di revisione, con l'A.I.?*

COMMISSIONE INTERCONSILIARE CERTIFICAZIONE

Dall'analisi delle risposte (molto simili tra la domanda 2 e la 6) emerge che la revisione ad hoc dei principi di revisione non è auspicabile¹

Si pensa piuttosto che, anche se l'operato dell'AR è un di cui dell'attività di revisione generale attuata dalla Società preposta, la regolamentazione che andrà a regolamentare l'operato dell'AR deve trovare origine in primis dalle linee guida emanate dall'Ordine Nazionale, linee guida da condividere anche da Assirevi, Isvap, Ania e Consob in modo tale da rafforzarne le potenzialità e quindi la tutela dei colleghi.

Sarà quindi di basilare importanza aprire dei tavoli tecnici con i suddetti organismi, presumibilmente quanto la bozza di dette linee guida sarà pressoché definitiva, in modo tale da poter ancora recepire i suggerimenti/osservazioni esterne, ma senza il pericolo di rallentare il processo ovvero "snaturarlo", pericoli che sarebbero tangibili qualora i suddetti organismi partecipassero fino dallo start-up.

In ogni caso, riprendendo il concetto che l'AR è parte integrante della Società di revisione anche se esterno alla stessa, sarà di estrema importanza aumentare la coesione/compressione tra i due soggetti che troppo spesso agiscono operativamente in modo totalmente distinto ed autonomo.

3. *Tra i Principi di revisione c'è quello generale dell'indipendenza. Nel caso in cui la Società di revisione esternalizzi l'attività di Attuario revisore, ritieni che l'incarico possa essere affidato ad un collega che intrattiene rapporti di collaborazione costante, se non addirittura di dipendenza, con la stessa Società di revisione?*

Il principio di indipendenza è un concetto difficilmente codificabile in quanto è coscienza e deontologia di ogni collega non farsi influenzare da interessi o ruoli di sorta.

Le norme da un lato impongono che l'Attuario debba essere come minimo partner della Società di revisione per poter svolgere attività di AR, realtà praticamente sconosciuta in Italia.

Quindi gli AR dovrebbero essere indipendenti dalle Società di revisione, anche se in alcuni casi è noto come si siano creati dei "poli" e delle *joint venture*. In questi ultimi casi, quindi, tali posizioni dovrebbero essere assolutamente paritarie e quindi senza alcuna pressione, né dall'una né dall'altra parte.

4. *La dualità di obiettivi nell'ambito dell'attività svolta dall'Attuario revisore (ottica ISVAP ovvero ottica CONSOB), tenuto conto anche della funzione esercitata dagli Attuari incaricati Vita e RCA, andrebbe:*
- a. *mantenuta così com'è senza necessità di chiarimenti/approfondimenti*
 - b. *mantenuta così com'è previa focalizzazione/definizione dei ruoli dell'A.R.*
 - c. *modificata*
5. *Ritieni che le figure professionali dell'A.R. e dell'A.I" siano sufficientemente differenziate?*

Analizzando le risposte alle domande 4 e 5 e le relative osservazioni, emerge come sia necessaria una maggiore focalizzazione dei ruoli ed obiettivi rispetto ad una modifica di quest'ultimi²; focalizzazione la cui attuazione risulterebbe sicuramente velocizzata qualora si aprissero dei tavoli tecnico/normativi con gli organismi sopra citati.

7. *In merito ai dati da richiedere alla Società di revisione in ordine all'attività di revisione delle riserve tecniche, è a disposizione dei colleghi una lista dettagliata, variamente aggiornata dalle Commissioni Certificazione del tempo ed approvata dagli Organismi esponenziali della professione attuariale. Ritieni che tale lista, nella sua attuale versione, sia esaustiva?*

¹ Al caso, se tali principi fossero rivisti anche per altri motivi, si potrebbe inserire anche un paragrafo specifico per gli attuari revisori.

² Tale concetto è inoltre del tutto coerente con le risposte di cui alla domanda 6 che affermano il principio che i ruoli dell'AR e dell'AI sono comunque sufficientemente differenziati

COMMISSIONE INTERCONSILIARE CERTIFICAZIONE

La maggior parte dei colleghi ritiene che tale lista sia esaustiva. Questo riscontro è la prova che il lavoro svolto ormai molti anni fa dalla Commissione certificazione è ancora utile ai nostri colleghi. In ogni modo, si pensa che la suddetta lista possa/debba essere migliorata e trovare una propria collocazione all'interno delle future linee guida.

8. *Per le più diverse ragioni, anche di carattere tecnico, talvolta i dati/documenti richiesti dall'A.R. sono forniti a pochi giorni dalla scadenza dell'emissione della relazione sintetica ed altrettanto spesso tali dati/documenti sono incompleti/parziali. Ritieni comunque accettabile operativamente tale situazione?*

Si potrebbero concordare con la Società di revisione attività da svolgere in via preliminare e preventiva in modo da ottimizzare i tempi operativi?

Il poco tempo a disposizione ed i dati incompleti e/o parziali rispetto a quelli richiesti, pongono l'AR in una situazione professionale insostenibile.

Si può/deve ovviare a tale situazione con delle analisi preliminari, ma spesso tali analisi potrebbero non essere sufficienti (soprattutto nei rami danni).

Inoltre molti dei nostri colleghi auspicano un contatto diretto con la Compagnia, contatto che però deve essere gestito sempre in nome e per conto della Società di revisione (agli incontri ci dovrebbe essere sempre presente un rappresentante della Società di revisione³).

9. *Quali ritieni siano le tempistiche minime più adeguate per l'attività di revisione?*

Le risposte hanno individuato delle tempistiche medie che si aggirano intorno ai 15 giorni per le Compagnie piccole, 20 per le medie e 25 per le grandi.

Tempistiche che ovviamente sono di massima, infatti spesso le Compagnie di grandi dimensioni ma ben organizzate tecnicamente e gestionalmente possono avere delle tempistiche di revisione inferiori rispetto a delle Compagnie piccole ma disorganizzate.

Laddove le tempistiche, per ragioni di forza maggiore, fossero disattese (p.es. ritardo nella fornitura dei dati) e avessero incidenza sulla normale conduzione delle attività di revisione, come tale circostanza dovrebbe pesare sulla qualità del giudizio?

Le risposte si sono uniformemente distribuite tra la segnalazione nel Resoconto analitico, in quello sintetico, con una piccola propensione per una valutazione degli impatti formali/sostanziali da valutarsi caso per caso.

Naturalmente, a prescindere dalla tempistica media per singola Compagnia, non si deve dimenticare che una discriminante assolutamente di primaria importanza, fortemente correlata alla variabile "tempistica", è la concentrazione degli incarichi⁴.

10. *La Società di revisione ha un principio non scritto, quello dell'intangibilità del rilievo qualora la "discrepanza" tra il controllo ed il dato di bilancio sia all'interno del 5%. Ritieni che tale principio, sia pure in un range più oggettivamente definito, possa essere accettato anche per l'A.R.?*

Dalle risposte emerge che il principio dell'intangibilità del 5% dovrebbe/potrebbe essere assimilato anche dall'AR.

Tale principio deve però essere valutato caso per caso ovvero deve essere correlato ad un "preciso" criterio di rilevazione .

³ Si spera che la motivazione di un tale auspicio non sia stata motivata da uno scarso apporto professionale della Società di revisione nel farsi portavoce delle necessità dell'AR in Compagnia.

⁴ Fanno eccezione gli incarichi di Gruppo, in quanto si presume che le Compagnie dello stesso raggruppamento societario abbiano le medesime procedure gestionali, con ovvi risparmi di tempo.

COMMISSIONE INTERCONSILIARE CERTIFICAZIONE

11. Oltre alle eventualità previste dal Provvedimento ISVAP 845/98:

- a. rilascio di opinione positiva senza rilievi;
- b. rilascio di opinione positiva con rilievi;
- c. rilascio di opinione negativa;
- d. mancato rilascio di opinione per impossibilità di esprimere un giudizio professionale per carenza di dati;

ritieni possano essere opportuni ulteriori “gradi” di giudizio a seconda della completezza o meno dei dati forniti all’A.R. e dei tempi entro i quali gli stessi sono trasmessi?

Si ritiene che i vari gradi di giudizio ad oggi previsti siano sufficienti a prescindere dal grado di completezza dei dati analizzati ovvero delle tempistiche con cui sono stati forniti.

Per contro si ritiene che i ritardi e l’incompletezza dei dati debbano essere adeguatamente segnalati soprattutto nel resoconto analitico per il tramite di rilievi modulati e modulabili a seconda della “gravità/importanza” degli stessi e dell’area di analisi.

12. Ha mai avuto problemi nella tua attività di revisione? Ti sei sentito “tutelato” dalla Società di revisione? E dagli Organi professionali (C.N.A. - O.N.A.)?

Solamente una minoranza di colleghi hanno avuto dei problemi (minoranza a dire il vero “relativa” se si considera il fatto che svolgono attività di AR circa una ventina di Attuari).

I “problemi” sono uniformemente distribuiti tra Isvap e Compagnie.

Degno di nota, infine, la segnalazione degli scarsi gradi di tutela registrati dai colleghi in merito alle Società di revisione, ma anche riguardo All’Ordine professionale.

Emerge quindi forte la necessità di una maggior tutela degli iscritti da parte degli Organi professionali, aumentando “il peso/considerazione” di questi ultimi in seno a Isvap, Assirevi, etc., tutela che può essere opportunamente valorizzata solamente dopo l’emanazione delle linee guida.

13. Nella tua esperienza di A.R. hai mai partecipato sistematicamente alla definizione delle aree di rischio?

Quest’area sicuramente risente del fatto che manca una normativa precisa in merito. Non si deve però dimenticare il fatto che una “conquista” dell’Ordine Nazionale con le Società di revisione è stata quella di citare nel Resoconto analitico una frase del tipo: “La Società di revisione ha fornito una serie di documentazioni inerenti la determinazione delle riserve tecniche, dichiarandone l’attendibilità e l’affidabilità”, quindi ad oggi la responsabilità dell’affidabilità/attendibilità dei dati è a carico della Società di revisione.

Resta il fatto che l’AR non si può limitare a delle mere richieste sistematiche, ma, qualora individuata una particolare area di rischio, deve informare la Società di revisione per concordare delle indagini mirate, indagini che per esempio possono rientrare in quelle attività che possono essere svolte come attività preliminari, eventualmente anche ex-post l’emanazione del Resoconto analitico qualora la tempistica non permetta un’indagine ex-ante (p.es emerge una criticità che però non intacca il giudizio positivo globale⁵, il Memo sintetico ed il Resoconto analitico sono redatti secondo i modi ed i tempi previsti ed ex-post si pianificano le indagini del caso)

14. Ritieni di dover segnalare altre criticità nell’attività dell’A.R.?

⁵ Si rammenta il fondamentale principio che il giudizio di revisione è relativo alla globalità delle riserve tecniche, mentre troppo spesso sono state mosse delle critiche ad AR su particolari rami ovvero su particolari riserve tecniche, dimenticandosi forse il suddetto principio

COMMISSIONE INTERCONSILIARE CERTIFICAZIONE

Si è ancora una volta messo l'accento sulla:

- necessità delle linee guida;
- sulle condizioni di lavoro legate a tempistiche non consone alla mole di lavoro da svolgere;
- alla formazione;
- alla concentrazione degli incarichi.